

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3152

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GAGLIARDI, TOROS, CAVALLARI, BOLOGNA, MATTARELLI,
MARTINI MARIA ELETTA, CASTELLUCCI**

Presentata l'11 maggio 1966

Soppressione del concorso alle spese di nuove opere e di quello di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge da parte dei comuni e delle province

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, veniva approvato il nuovo testo unico sui porti, le spiagge e i fari, il quale distingueva i porti in due categorie, la prima comprendente i porti militari e la seconda quelli commerciali.

I porti di questa seconda categoria erano distinti in quattro classi.

Per la costruzione, la conservazione e il miglioramento dei porti appartenenti alle prime tre classi della seconda categoria la legge ha stabilito il principio del concorso, nella spesa relativa, dello Stato, delle province e dei comuni.

Il legislatore, nel sancire il principio suddetto è partito dalla considerazione, ovvia per il tempo in cui la legge venne emanata, che il porto apportasse automaticamente con il suo traffico e il suo movimento un indubbio vantaggio economico all'immediato entroterra. Ritenne giusto pertanto che gli enti e la popolazione che a questi vantaggi partecipavano dovessero addossarsi una parte degli oneri conseguenti.

Il principio, come dicevo, aveva una certa logica quando assoggettava al pagamento di contributi solo gli enti immediatamente vicini al porto in quanto tenuto conto dello sviluppo dei traffici e delle vie di comunicazione solo l'immediato *hinterland* ricavava dal porto dei benefici economici.

Oggi, a distanza di quasi un secolo, la situazione di fatto è completamente modificata.

Le ferrovie, le strade, le autostrade hanno pressoché annullato le distanze, il movimento del porto si ripercuote con eguale intensità sia sulle zone immediatamente vicine, sia sulle più lontane. Anzi in certi casi una grossa industria operante in località molto distante ricava dal porto benefici molto maggiori di una zona depressa più vicina.

Oggi il porto ha cambiato completamente la sua originaria fisionomia per diventare il centro di irradiazione di una zona sempre più vasta del movimento commerciale che ad esso fa capo, oggi non è più possibile stabilire fin dove arrivano gli effetti mediati o immediati della sua attività sicché sembra ingiusto assoggettare al pagamento dei contributi solamente alcuni comuni o province e non altri che dal porto ritraggono, forse, maggiori benefici.

È da aggiungere ancora che la ben nota situazione finanziaria deficitaria degli enti locali non consente loro di far fronte a queste spese, che più opportunamente, per il loro carattere di utilità generale, dovrebbero essere addossate all'intera comunità che in definitiva si avvantaggia della ricchezza prodotta dai traffici portuali.

Per i suesposti motivi ci onoriamo di presentare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il concorso nelle spese per le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiagge previsto a carico dei comuni e delle province dal regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095 (serie terza), è soppresso.

Le spese di cui al comma precedente sono a totale carico dello Stato.